



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Župan – Sindaco

6

Prot. n.: 095-2/2022
Data: 9 dicembre 2025

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet – Consiglio comunale

OGGETTO: PROPOSTA PER L'ESAME ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO: **Proposta del Decreto sull'attuazione del bilinguismo nel territorio nazionalmente misto dei comuni di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano**

MATERIALE REDATTO DA: Amministrazioni comunali del Comunità autogestita della nazionalità italiana, del Comune di Pirano, del Comune di Isola, del Comune di Ancarano, Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana

REDATTORE DEI MATERIALI: /

RELATORE: Jure Pograjc, Dirigente del Segretariato dell'amministrazione comunale
Alberto Scheriani, Presidente del Consiglio della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana dei comuni di Capodistria, Pirano, Isola e Ancarano

ORGANI DI LAVORO COMPETENTI: Commissione giuridico-statutaria, Commissione per le questioni attinenti alla comunità nazionale italiana

PROPOSTA DELL'ATTO DI DELIBERA:

Il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria approva la proposta del Decreto sull'attuazione del bilinguismo nel territorio nazionalmente misto dei comuni di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano, come nel testo proposto.



MATERIALI:

- Proposta del Decreto sull'attuazione del bilinguismo nel territorio nazionalmente misto dei comuni di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano
- Motivazione della proposta di decreto



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA

Občinski svet – Consiglio comunale

PROPOSTA
Prima lettura con
proposta di procedura
abbreviata

Ai sensi degli Articoli 5, 11 e 64 della Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta ufficiale n. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99, 75/16 – UZ70a e 92/21 – UZ62a), dell'Articolo 4 della Legge sull'amministrazione statale (Zakon o Državni upravi, Gazzetta ufficiale della RS, n. 113/05 – testo consolidato, 89/07 – sentenza della Corte costituzionale 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-

F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 e 18/23), degli Articoli 1 e 3 della Legge sull'uso pubblico dello sloveno (Zakon o javni rabi slovenščine, Gazzetta ufficiale della RS, n. 86/04, 8/10 e 32/24), nonché degli Articoli 29 e 39 della Legge sull'autonomia locale (Zakon o lokalni samoupravi, Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – modifiche 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOPE, 62/24 – sentenza della Corte costituzionale e 102/24 – ZLV-K),

il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, ai sensi dell'Articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03, nonché della Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08, 33/18 e 59/25), nella seduta del _____,

il Consiglio comunale del Comune di Isola, ai sensi dell'Articolo 24 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino ufficiale del Comune di Isola, n. 18/25 – testo consolidato), nella seduta del _____,

il Consiglio comunale del Comune di Pirano, ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 5/14, – testo consolidato, 35/17, 43/18, 86/23, 4/24 e 42/25), nella seduta del _____ e

il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, ai sensi dell'Articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n. 17/15 e 10/22), nella seduta del _____,

approvano il

D E C R E T O

SULL'ATTUAZIONE DEL BILINGUISMO NEL TERRITORIO NAZIONALMENTE MISTO DEI COMUNI DI PIRANO, ISOLA, CAPODISTRIA E ANCARANO

Preambolo

Partendo dai diritti costituzionali degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana in Slovenia e da quelli spettanti ai Comuni di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano in materia di affari locali e di attuazione dei bisogni comuni, i Comuni citati, tenuto conto dell'*acquis* comunitario e della legislazione settoriale vigente della Repubblica di Slovenia (Legge sull'uso pubblico dello



Verdijeva ulica 10 – Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija, Tel. +386 (0)5 6646 382

sloveno - Zakon o javni rabi slovenščine - e gli altri atti normativi che disciplinano l'attuazione del bilinguismo nella RS), esprimono la necessità di trattare congiuntamente la materia in questione e con il presente Decreto mettono in atto la trattazione, l'attuazione e la vigilanza sull'attuazione del bilinguismo nel territorio dell'Istria slovena.

Disposizioni preliminari

Articolo 1

(disposizioni preliminari)

Il presente Decreto disciplina l'attuazione del bilinguismo e l'uso pubblico della lingua italiana come lingua ufficiale e paritetica nel territorio nazionalmente misto del Comune città di Capodistria, del Comune di Isola, del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano nei quali risiede la Comunità nazionale italiana autoctona (di seguito: territorio nazionalmente misto).

I territori nazionalmente misti sono stabiliti negli Statuti di ciascun ente locale autonomo.

Definizione delle espressioni

Articolo 2

(definizione delle espressioni)

Le espressioni utilizzate nel presente Decreto hanno il significato seguente:

- con l'espressione "scritta bilingue" si intende una scritta redatta in lingua slovena e italiana, di norma con caratteri di uguale forma e dimensione; la realizzazione grafica può essere diversa nelle due lingue, ma deve occupare uguale spazio e non deve far sì che il testo in una delle due lingue sia in posizione subordinata a quello nell'altra;
- con l'espressione "persone giuridiche di diritto pubblico", per le finalità del presente Decreto, si intendono gli enti locali autonomi, gli enti pubblici istituiti da enti locali autonomi, gli enti pubblici economici istituiti dagli enti locali autonomi, nonché le altre persone giuridiche di diritto pubblico che svolgono attività per conto degli enti locali autonomi e che attuano i diritti, i doveri o i benefici giuridici della Comunità nazionale autoctona italiana nel territorio nazionalmente misto;
- con l'espressione "scritte pubbliche" si intendono le scritte, provvisorie o permanenti, che, in base al contenuto, ai soggetti da cui vengono pubblicate e ad altri elementi, sono considerate come pubbliche ai sensi del presente Decreto;
- con l'espressione "pubbliche affissioni" si intendono le scritte pubblicitarie su cartelloni pubblicitari e negli annunci pubblicitari visibili in luoghi pubblici o sui mezzi di trasporto pubblico messi a disposizione dagli enti locali autonomi;
- con l'espressione "strumenti digitali ufficiali" si intendono i siti Internet, i profili sui social media, le applicazioni e i portali digitali utilizzati da persone giuridiche di diritto pubblico in relazione allo svolgimento delle loro attività e per la comunicazione con il pubblico.

Disposizioni generali

Articolo 3 (denominazione delle persone giuridiche di diritto pubblico)

Le persone giuridiche di diritto pubblico con sede o filiale sul territorio nazionalmente misto hanno denominazione bilingue.

Articolo 4 (denominazione di funzioni, professioni)

Le denominazioni delle funzioni politiche e delle professioni nel territorio nazionalmente misto sono bilingui.

Nelle denominazioni di cui al comma precedente, nessuna delle due lingue deve risultare graficamente più evidente delle altre.

Operatività e procedimenti ufficiali

Articolo 5 (operatività delle persone giuridiche di diritto pubblico)

Le persone giuridiche di diritto pubblico nel territorio nazionalmente misto devono garantire l'accesso ai servizi in lingua slovena e italiana.

Articolo 6 (procedimenti dinanzi a persone giuridiche di diritto pubblico)

Le persone giuridiche di diritto pubblico che decidono in materia di diritti, doveri e benefici giuridici dei singoli e delle organizzazioni nel territorio nazionalmente misto, nonché gli altri soggetti che agiscono su delega di tali persone giuridiche, utilizzano la lingua italiana ai sensi degli atti normativi che disciplinano le loro mansioni e deleghe.

Articolo 7 (diritto degli appartenenti alla Comunità nazionale italiana autoctona che risiedono al di fuori del territorio nazionalmente misto)

Gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana autoctona che risiedono al di fuori del territorio nazionalmente misto godono, dinanzi alle persone giuridiche di diritto pubblico operanti nel territorio nazionalmente misto, degli stessi diritti riconosciuti agli appartenenti alla Comunità nazionale autoctona italiana che risiedono nel territorio nazionalmente misto dell'ente locale autonomo.

Moduli, timbri e scritte pubbliche

Articolo 8

(modulo bilingue)

Il modulo bilingue è un testo già predisposto di domanda, istanza, comunicazione o di qualsiasi altro documento in lingua slovena e italiana, utilizzato da persone e organizzazioni nei rapporti con le persone giuridiche di diritto pubblico nel territorio nazionalmente misto, nel quale vanno inseriti i propri dati e il contenuto della richiesta.

Di norma, il testo del modulo è redatto in entrambe le lingue, con gli stessi caratteri delle stesse dimensioni.

Le persone giuridiche di diritto pubblico operanti nel territorio nazionalmente misto garantiscono i moduli bilingui presso i propri uffici, sui propri siti Internet e attraverso tutti gli strumenti digitali ufficiali.

Articolo 9

(timbro bilingue)

Il timbro bilingue utilizzato dalla persona giuridica di diritto pubblico contiene il testo in lingua slovena e italiana, redatto con caratteri di uguale forma e dimensione.

Articolo 10

(scritte pubbliche)

Le scritte pubbliche nel territorio nazionalmente misto sono bilingui.

I testi della scritta pubblica bilingue devono essere uguali dal punto di vista del contenuto e devono essere linguisticamente corretti.

Articolo 11

(scritte pubbliche permanenti)

Indipendentemente dalla tecnica utilizzata e dalla durata di affissione, con l'espressione "scritte pubbliche permanenti" si intende:

- l'indicazione dell'oggetto dell'attività e della forma giuridica nella denominazione dell'impresa, che la persona giuridica o fisica registrata per lo svolgimento di un'attività espone all'ingresso dei propri locali;

- esposizione di orari d'esercizio ovvero di apertura nei locali adibiti a rivendite, alla ristorazione, alla prestazione di servizi e simili, nonché delle banche, assicurazioni e di altri istituti finanziari, dei locali d'esercizio delle persone giuridiche di diritto pubblico e presso i fornitori di servizi pubblici locali;
- esposizione di tariffari nelle banche, nelle assicurazioni e in altre istituzioni finanziarie, nei locali d'esercizio delle persone giuridiche di diritto pubblico e presso i fornitori di servizi pubblici locali;
- tutte le scritte figuranti sulle insegne e tabelle stradali, sulla segnaletica stradale esplicativa, sulle tabelle recanti i nomi delle vie nel territorio nazionalmente misto la cui installazione è di competenza dell'ente locale autonomo;
- tutte le scritte esposte nelle stazioni e nelle fermate dei mezzi di trasporto pubblico (autobus, taxi, trasporto ferroviario, marittimo e simili) come pure all'interno dei veicoli per il trasporto pubblico urbano, esclusi i nomi delle località e di altre zone geografiche che non rientrano nei territori nazionalmente misti;
- altre scritte permanenti esposte nei locali destinati ai contatti con il pubblico ed usati dalle persone giuridiche di diritto pubblico, nonché da fornitori di servizi pubblici di rilevanza economica locale, nei locali adibiti all'assistenza sanitaria pubblica o privata, negli edifici pubblici a carattere sociale, culturale e sportivo, nonché nelle banche e nelle assicurazioni.

Articolo 12

(scritte pubbliche provvisorie)

Con l'espressione "scritte pubbliche provvisorie" si intende:

- le scritte ovvero gli avvisi affissi nelle bacheche e in altri luoghi pubblici dalle persone giuridiche di diritto pubblico, dai fornitori di servizi pubblici di rilevanza locale e dalle associazioni con sede nei territori nazionalmente misti;
- gli avvisi esposti in luoghi pubblici che promuovono eventi che si svolgono nei territori nazionalmente misti, indipendentemente dalla località in cui ha sede ovvero domicilio chi ne aveva ordinato la pubblicazione;
- avvisi esposti nelle vetrine di esposizione o affissione degli esercizi che prestano servizi quali quelli di ristorazione, commercio, bancari, assicurativi e altri servizi finanziari;
- altre scritte provvisorie esposte nei locali destinati ai contatti col pubblico ed usati dalle persone giuridiche di diritto pubblico, nonché da fornitori di servizi pubblici di rilevanza economica locali, nei locali adibiti all'assistenza sanitaria pubblica o privata, negli edifici pubblici a carattere sociale, culturale e sportivo, nonché nelle banche e nelle assicurazioni.

Articolo 13

(pubbliche affissioni)

Tutte le scritte sugli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni nel territorio nazionalmente misto devono essere bilingui.

Informazioni e manifestazioni pubbliche

Articolo 14

(informazioni)

Le persone giuridiche di diritto pubblico operanti nel territorio nazionalmente misto devono garantire che i contenuti permanenti sui propri siti Internet, sui social media, nelle applicazioni digitali e in tutte le altre modalità di comunicazione ufficiale siano bilingui.

Articolo 15 (bilinguismo alle manifestazioni pubbliche)

Nel territorio nazionalmente misto, è d'obbligo l'uso dello sloveno e dell'italiano:

- nel corso di celebrazioni a carattere solenne in occasione di festività o ricorrenze,
- nel corso di cortei, quindi di gruppi organizzati di persone che si riuniscono per esprimere opinioni e pareri su questioni di rilevanza pubblica o comune,
- alle manifestazioni pubbliche, durante le quali si esprime uno stato d'animo a sostegno di una qualsiasi questione di pubblico interesse,
- qualora gli organizzatori o i co-organizzatori di tali manifestazioni siano persone giuridiche di diritto pubblico e l'invito sia esteso a una cerchia di cittadini ampia e indefinita.

L'uso di entrambe le lingue è obbligatorio nell'allocuzione introduttiva o nel discorso di apertura, che devono essere uguagliati nelle due lingue per quanto attiene ai contenuti. Nel caso in cui durante la manifestazione siano pronunciati più discorsi, almeno uno di essi deve essere nella lingua minoritaria rispetto al resto, quando invece il discorso è uno solo, una parte di esso deve venir pronunciata nella lingua non prevalente rispetto al resto della manifestazione.

Durante le manifestazioni che non adempiono tutte le condizioni di cui al primo comma, ma anche durante gli eventi sportivi, culturali, d'intrattenimento ed altri a carattere pubblico, ove l'invito venga esteso a una cerchia di cittadini ampia e indefinita, ovvero sono cofinanziati da parte dell'ente locale autonomo o di persone di diritto pubblico di cui è fondatore l'ente locale autonomo, parte dell'allocuzione introduttiva o del saluto ai partecipanti ed almeno parte degli annunci devono essere in entrambe le lingue.

Controllo dell'attuazione, relazione e disposizioni sulle sanzioni

Articolo 16

(controllo)

Il controllo sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto è esercitato dall'organo comunale competente preposto alle mansioni di ispettorato.

Articolo 17

(relazione annuale ordinaria)

Una volta all'anno l'organo comunale competente preposto alle mansioni di ispettorato che esercita il controllo redige una relazione sull'attuazione degli obblighi previsti dal presente decreto. La relazione è trasmessa al comitato di lavoro del Consiglio comunale di ciascun Comune che si occupa di questioni relative alla Comunità nazionale italiana, nonché alle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana dei singoli Comuni.

Una volta all'anno la relazione in questione e il riscontro dell'organo di lavoro del Consiglio comunale del singolo Comune che si occupa di questioni relative alla Comunità nazionale italiana, nonché il riscontro delle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana dei singoli Comuni, sono prese in esame dal Consiglio comunale come punto a sé stante dell'ordine del giorno.

Articolo 18

(sanzioni)

È soggetta a una sanzione di 500,00 euro la persona giuridica di diritto pubblico o privato, l'imprenditore individuale o chiunque eserciti un'attività in forma autonoma, qualora:

- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 3 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 4 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 5 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 6 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 7 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 8 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 9 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 10 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 13 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 14 del presente Decreto,
- commetta una violazione in contrasto con quanto disposto dall'Articolo 15 del presente Decreto,

È soggetta a una sanzione di 100,00 euro anche la persona responsabile preposta della persona giuridica.

Articolo 19

(misure d'ispezione particolari)

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Decreto, l'organo comunale competente preposto alle mansioni di ispettorato può emettere il provvedimento di rimozione della scritta pubblica che non soddisfa le condizioni del presente Decreto a carico del trasgressore, fissando un termine adeguato alla rimozione.

Qualora il trasgressore cui è stato emesso il provvedimento di cui al comma precedente non proceda alla rimozione della scritta pubblica entro il termine stabilito dall'organo comunale competente preposto alle mansioni di ispettorato, quest'ultimo può avvalersi della facoltà di rimuovere tale scritta tramite terze persone abilitate o per coercizione. Le spese di rimozione vanno addebitate al trasgressore.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20

(armonizzazione)

Le scritte pubbliche ubicate nel territorio nazionalmente misto dell'ente locale autonomo devono essere armonizzate con le disposizioni del presente Decreto all'atto della loro prima sostituzione e, in ogni caso, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Articolo 21

(cessazione di validità degli atti in vigore)

Con l'entrata in vigore del presente Decreto, cessa la validità dei seguenti atti:

- Decreto sull'esposizione delle bandiere, sulle diciture bilingui e sull'aspetto esteriore del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale, n.13/86, 23/88, 13/90, 24/92 e 18/99);
- Decreto sull'attuazione del bilinguismo nel territorio nazionalmente misto del Comune di Isola (Bollettino ufficiale del Comune di Isola, n. 3/2001);
- Decreto (del Comune città di Capodistria in vigore anche nel Comune di Ancarano) sull'attuazione pubblica del bilinguismo nel territorio nazionalmente misto (Bollettino ufficiale, n. 22/98).

Articolo 22

(entrata in vigore)

Il presente Decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e nel Bollettino ufficiale del Comune di Isola.

Numero di protocollo:
A Pirano, in data

Il Comune di Pirano
Il Sindaco
Andrej Korenika

Numero di protocollo:
A Isola, in data:

Il Comune di Isola
Il Sindaco
Milan Bogatič

Numero di protocollo:
A Capodistria, in data:

Il Comune di Capodistria
Il Sindaco
Aleš Bržan

Numero di protocollo:
Ancarano, in data

Il Comune di Ancarano
Il Sindaco
Gregor Strmčnik

MOTIVAZIONE

DELLA PROPOSTA DEL DECRETO SULL'ATTUAZIONE DEL BILINGUISMO NEL TERRITORIO NAZIONALMENTE MISTO DEI COMUNI DI PIRANO, ISOLA, CAPODISTRIA E ANCARANO

1. INTRODUZIONE

L'uso pubblico della lingua italiana sul territorio dei Comuni nei quali risiede la Comunità nazionale italiana autoctona (di seguito: territorio nazionalmente misto) è un diritto fondamentale della Comunità nazionale italiana autoctona e dei suoi appartenenti. Tale diritto è fondamentale per l'esistenza e lo sviluppo della Comunità stessa.

Nella Repubblica di Slovenia, il diritto all'uso pubblico della lingua italiana è garantito alla Comunità nazionale italiana autoctona e ai suoi appartenenti dall'Articolo 11 della Costituzione della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della RS, n.33/91-I, 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 24/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ14, 69/04 - UZ43, 69/04 - UZ50, 68/06 - UZ121,140,143, 47/13 - UZ148, 47/13 - UZ90,97,99, 75/16 - UZ70a e 92/2), che costituisce l'atto giuridico fondamentale: "La lingua ufficiale della Slovenia è lo sloveno. Nei territori dei Comuni nei quali risiedono le Comunità nazionali italiana o ungherese, la lingua ufficiale è anche l'italiano o l'ungherese."

L'uso pubblico della lingua italiana, in relazione alle disposizioni dell'Articolo 64, garantisce alla Comunità nazionale italiana autoctona il diritto allo sviluppo di attività nel settore della pubblica informazione, dell'editoria, delle attività culturali e di ricerca nella propria lingua, al fine di preservare la propria identità nazionale. Inoltre, alla Comunità nazionale italiana autoctona spetta il diritto all'istruzione e alla formazione nella propria lingua, nonché allo sviluppo di tale istruzione e formazione. Lo Stato sostiene materialmente e moralmente l'attuazione di tutti i diritti particolari e, in conformità all'Articolo 5 della Costituzione, garantisce e tutela i diritti della Comunità nazionale italiana autoctona.

La tutela della Comunità nazionale italiana autoctona e dei suoi appartenenti è garantita anche dagli atti di indipendenza. La Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia si è pronunciata, in casi singoli, in materia di diritti della Comunità nazionale italiana autoctona e dei suoi appartenenti relativi all'uso della lingua italiana nel territorio nazionalmente misto. È importante sottolineare che la Repubblica di Slovenia ha ratificato tutti i principali atti internazionali in materia di tutela delle Comunità nazionali e delle lingue minoritarie.¹ Le disposizioni degli atti citati sono state integrate nell'ordinamento giuridico statale, che disciplina in modo completo lo status e i diritti particolari della Comunità nazionale italiana e dei suoi appartenenti. Tra tali diritti rientra anche l'uso pubblico della lingua italiana quale lingua ufficiale e paritetica nei territori nazionalmente misti.

¹ Tra i documenti citati figurano la Convenzione quadro sulla tutela delle minoranze nazionali, la Carta europea sulle lingue regionali e minoritarie, gli Accordi di Osimo e lo Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa tra i governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia sul Territorio libero di Trieste (di seguito: Memorandum di Londra). Lo Statuto speciale rappresenta il fondamento della tutela della minoranza ed ha influito in modo importante sullo sviluppo della tutela delle minoranze nella Repubblica di Slovenia.

Tuttavia, vi è una discrepanza tra il quadro normativo e l'effettiva attuazione delle disposizioni sull'uso ufficiale e paritetico della lingua italiana nei territori nazionalmente misti, come evidenziano i meccanismi di controllo a livello internazionale, nazionale e comunale.

Occasionalmente, inoltre, si discute pubblicamente della corretta interpretazione costituzionale per quanto concerne l'uso pubblico della lingua italiana nel territorio nazionalmente misto. A tal proposito, con la sentenza n. U-I-380/06, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla "pariteticità" e sull'"ufficialità" delle lingue italiana e ungherese nel territorio nazionalmente misto, stabilendo che "non è ammissibile l'uso dell'italiano e dell'ungherese (accanto allo sloveno) in qualità di mera traduzione." Di conseguenza, la legge deve prevedere "l'utilizzo diretto" di entrambe le lingue. Ciò significa anche che i moduli non devono essere tradotti dalla lingua slovena alla lingua italiana, ma bensì redatti originariamente in entrambe le lingue.

Visto quanto sopra, si reputa necessario integrare gli atti nazionali e comunali, predisporre politiche di sistema adeguate e relative ad ambiti diversi, garantire i mezzi di bilancio necessari e rendere effettivo un sistema di controllo sull'attuazione degli atti giuridici vigenti e delle politiche di sistema.

L'uso pubblico della lingua italiana in qualità di lingua ufficiale e paritetica nel territorio nazionalmente misto è legato al territorio nazionalmente misto. Pertanto, chiunque sia iscritto agli istituti prescolari, nonché alle scuole elementari e superiori con lingua d'insegnamento slovena con sede sul territorio nazionalmente misto, apprende la lingua italiana come lingua d'ambiente. Quanto sopra si applica anche a chiunque sia iscritto agli istituti di istruzione e formazione con lingua d'insegnamento italiana con sede nel territorio nazionalmente misto che apprende la lingua slovena come lingua d'ambiente.

Tutti i residenti nel territorio nazionalmente misto usufruiscono del bilinguismo visivo, dei moduli bilingui e ricevono atti e altri documenti in lingua italiana.

In conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alla causa C-322/13, 27. 3. 2014, tutti i cittadini dell'Unione europea hanno diritto all'uso della lingua italiana nel territorio nazionalmente misto.

Gli atti giuridici e la prassi consentono l'uso della lingua italiana anche al di fuori del territorio nazionalmente misto.

L'uso dei siti Internet e delle applicazioni mobili che consentono la compilazione della modulistica quale avvio del procedimento in lingua italiana, deve essere garantito in lingua italiana, anche in assenza di un collegamento diretto con il territorio.

A livello statale e locale non vi è una legge unica che disciplini in modo sistematico l'uso ufficiale e paritetico della lingua italiana nel territorio nazionalmente misto. La materia è regolata in modo completo dalla legge di ratifica della Carta europea sulle lingue regionali e minoritarie e dalla Legge sull'uso pubblico della lingua slovena.

Nel processo di ratifica degli atti citati, la Repubblica di Slovenia ha definito che nel suo territorio l'italiano e l'ungherese sono lingue minoritarie. Nella Parte III, il documento

definisce anche le misure per promuovere l'uso della lingua italiana, in conformità con gli obblighi previsti dall'Articolo 2, comma 2, anche nei settori dell'istruzione e della formazione, della giustizia, della pubblica amministrazione, dei media, della attività culturali, delle istituzioni, della vita economica e sociale e della collaborazione transfrontaliera.

L'Articolo 3 della Legge sull'uso pubblico della lingua slovena, su questo aspetto, è molto chiaro (*Gazzetta ufficiale della RS*, n. 86/04, 8/10 e 32/24):

"Nei territori dei Comuni dove risiede la Comunità nazionale italiana o ungherese, l'uso pubblico dell'italiano o dell'ungherese quale lingua ufficiale è garantito secondo le stesse modalità con le quali questa Legge disciplina l'uso pubblico dello sloveno e in conformità alle disposizioni delle singole leggi di settore."

Ciò significa che l'uso pubblico della lingua italiana nel territorio nazionalmente misto è previsto anche nel settore dell'istruzione e della formazione, della promozione dell'insegnamento della lingua, della tutela dei consumatori, della pubblicità, delle attività mediatiche, del bilinguismo visivo, della denominazione delle persone giuridiche, dei locali, degli esercizi commerciali, della pubblicazione di informazioni pubbliche e di istruzioni, delle manifestazioni pubbliche e della conoscenza linguistica.

L'Articolo 2, comma 3 della presente Legge stabilisce che non si tratta di *lex specialis*. Ciò significa che, nel caso in cui la legge di settore disciplini anche l'uso della lingua italiana, quest'ultimo è disciplinato dall'atto normativo in materia.

Per quanto concerne il Comune città di Capodistria e i Comuni di Ancarano, Isola e Pirano, la tutela della Comunità nazionale italiana autoctona e dei suoi appartenenti è inclusa negli Statuti dei singoli Comuni.

Il Comune città di Capodistria e il Comune di Isola, nel Decreto sull'attuazione pubblica del bilinguismo nel Comune città di Capodistria e nel Decreto sull'attuazione del bilinguismo nel Comune di Isola, disciplinano in modo esaustivo l'uso della lingua italiana nel territorio nazionalmente misto. Nel Comune di Pirano, la materia è parzialmente disciplinata dal Decreto sull'esposizione delle bandiere, sulle diciture bilingui e sull'aspetto esteriore del Comune di Pirano.

2. SPIEGAZIONE DEI CAPITOLI DELLA PROPOSTA DI DECRETO SULL'ATTUAZIONE DEL BILINGUISMO NEL TERRITORIO NAZIONALMENTE MISTO

Preambolo, disposizioni preliminare e spiegazione dei termini

La parte introduttiva del decreto disciplina il contenuto e la finalità del Decreto e definisce l'attuazione del bilinguismo nel territorio nazionalmente misto del Comune città di Capodistria, del Comune di Isola, del Comune di Pirano e del Comune di Ancarano. L'estensione del territorio bilingue è disciplinata dagli Statuti di ciascun Comune.

La proposta di Decreto riprende la base costituzionale e giuridica per la tutela della Comunità nazionale autoctona italiana e dei suoi diritti nei confronti dell'uso pubblico e ufficiale della lingua italiana. In tal senso, la proposta di Decreto tiene conto delle disposizioni costituzionali, dei trattati internazionali ratificati quali la Carta europea sulle lingue regionali e minoritarie e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, nonché delle sentenze della Corte costituzionale della Repubblica di Slovenia che stabiliscono l'uso diretto della lingua italiana come

lingua ufficiale. A livello comunale, le suddette disposizioni sono stabilite nello Statuto di ciascun Comune, mentre i singoli diritti sono disciplinati, in tutto o in parte, nei rispettivi atti comunali.

Sono definite chiaramente le espressioni più importanti utilizzate nel presente Decreto, quali "scritta bilingue", "persone giuridiche di diritto pubblico" e "scritte pubbliche". Le definizioni stabiliscono che le scritte devono essere redatte e collocate in modo equivalente in entrambe le lingue.

Disposizioni generali

Il decreto prevede l'obbligo di denominazione bilingue delle persone giuridiche di diritto pubblico con sede o filiale nel territorio nazionalmente misto, come anche l'obbligo di denominazione bilingue delle cariche e delle professioni nel territorio nazionalmente misto; è fondamentale garantire l'equivalenza delle due lingue in tutti i documenti ufficiali, nelle pubblicazioni e designazioni.

Le persone giuridiche di diritto pubblico nel territorio nazionalmente misto devono garantire l'accesso ai servizi in entrambe le lingue, garantendo i moduli bilingui, la comunicazione e l'emissione degli atti in entrambe le lingue. Le persone giuridiche di diritto pubblico che decidono in materia di diritti o doveri dei singoli nel territorio nazionalmente misto utilizzano la lingua italiana ai sensi della legislazione settoriale. Questa disposizione garantisce che i singoli possano utilizzare la lingua italiana nell'attuazione dei loro diritti.

Nella realizzazione dei loro diritti relativi al bilinguismo, gli appartenenti alla Comunità nazionale italiana che non risiedono nel territorio nazionalmente misto, godono degli stessi diritti riconosciuti agli appartenenti alla Comunità nazionale italiana che risiedono nel territorio nazionalmente misto:

Moduli, timbri e scritte pubbliche

In questo capitolo sono stabiliti i diritti e gli obblighi importanti in merito al bilinguismo sui moduli, sui timbri e sulle scritte pubbliche. L'obbligo fondamentale è garantire l'uso del testo in entrambe le lingue con gli stessi caratteri delle stesse dimensioni.

In considerazione delle forme contemporanee di comunicazione, il decreto prevede che le persone giuridiche del diritto pubblico nel territorio nazionalmente misto debbano garantire i moduli bilingui sia nei propri locali commerciali, come anche sulla pagina web ufficiale e sugli altri strumenti digitali ufficiali.

Per quanto riguarda le scritte pubbliche, il decreto prevede l'obbligo di garantire il bilinguismo di tutte le scritte pubbliche nel territorio nazionalmente misto, questo significa che tutte le scritte ufficiali, informative e la segnaletica stradale devono figurare sia in lingua slovena che in lingua italiana. I committenti della collocazione di scritte pubbliche sono tenuti a garantire che i testi in entrambe le lingue siano uguali per contenuto e corretti in termini di grammatica e lessico. L'obiettivo di questa disposizione è garantire che le informazioni importanti per il pubblico rispettino il principio del bilinguismo e garantiscano l'informazione paritetica agli appartenenti di entrambe le comunità linguistiche. Il decreto fa differenza tra le scritte pubbliche permanenti e provvisorie nel territorio nazionalmente misto e le specifica chiaramente.

Il presente Articolo stabilisce che le pubbliche affissioni nel territorio nazionalmente misto sono bilingui. Con l'espressione "pubbliche affissioni" si intendono le scritte pubblicitarie su cartelloni pubblicitari e negli annunci pubblicitari visibili in luoghi pubblici o sui mezzi di trasporto pubblico messi a disposizione dagli enti locali autonomi.

Informazioni e manifestazioni pubbliche

Le persone giuridiche di diritto pubblico sono tenute a garantire le pubblicazioni bilingui di tutti i contenuti permanenti sulle loro pagine web, sulle applicazioni digitali e in tutte le altre forme di comunicazione pubblica. I contenuti permanenti includono tutte le informazioni ufficiali e accessibili in maniera permanente che le persone giuridiche di diritto pubblico diffondono attraverso i propri canali di comunicazione ufficiali, quali informazioni generali sull'ente, i decreti, i regolamenti, le determinate e altri atti, moduli e procedure, bandi, concorsi e appelli, notizie, avvisi e informazioni di pubblico interesse, insieme ai dati relativi a manifestazioni pubbliche, eventi e commemorazioni ufficiali.

Il decreto prevede l'obbligo di garantire il bilinguismo a tutte le manifestazioni pubbliche organizzate o cofinanziate dalle persone giuridiche di diritto pubblico nel territorio nazionalmente misto. Ciò include celebrazioni, cortei, manifestazioni e altri eventi ufficiali dedicati al vasto pubblico.

L'obbligo del bilinguismo significa che nel caso in cui durante la manifestazione siano pronunciati più discorsi, almeno uno di essi deve essere nella lingua minoritaria rispetto al resto, quando invece il discorso è uno solo, almeno una parte di esso deve venir tradotta, o direttamente pronunciata nella lingua non prevalente rispetto al resto della manifestazione.

Gli annunci, i saluti e le informazioni principali devono essere pronunciati in lingua slovena e italiana.

Controllo, ammende e sanzioni

Il controllo sull'attuazione del decreto è affidato all'organo comunale preposto alle mansioni di ispettorato che garantisce il rispetto delle disposizioni del decreto e rilascia sanzioni in caso di violazione.

Le disposizioni del presente Articolo stabiliscono l'obbligo, da parte dell'organo comunale preposto alle mansioni di ispettorato a predisporre, una volta all'anno, una relazione annuale completa sull'attuazione del bilinguismo come predisposto dal presente Decreto. La relazione annuale rappresenta lo strumento principale per il monitoraggio della conformità alle norme e per garantire l'attuazione efficace delle disposizioni del Decreto. La finalità della relazione è quella di consentire ai Consiglieri comunali e alle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana di avere una visione dell'attuazione del Decreto e permettere così l'adozione di misure adeguate al fine di migliorarne l'implementazione.

Il decreto definisce le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni; le persone giuridiche, gli imprenditori autonomi o i singoli che svolgono attività in maniera autonoma e che violano le disposizioni del presente Decreto, sono soggetti a sanzioni del valore di 500,00 €, mentre le persone responsabili preposte delle persone giuridiche sono soggette a sanzioni del valore di 100,00 €.

È prevista anche la possibilità di eliminazione della scritta pubblica che non adempie alle condizioni di cui al presente decreto, a spese del trasgressore, e le sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni degli organi di controllo.

Disposizioni transitorie e finali

Il capitolo stabilisce la cessazione di validità dei precedenti Decreti comunali che disciplinano l'attuazione del bilinguismo e stabilisce l'entrata in vigore del nuovo decreto, con il quale si

garantisce la regolamentazione giuridica comune nel territorio nazionalmente misto dell'Istria slovena.

3. OBIETTIVI E PRINCIPI DEL DECRETO

Le amministrazioni comunali dei comuni di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano, in collaborazione con la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, hanno elaborato la proposta di decreto che regolerà l'utilizzo della lingua italiana quale lingua ufficiale in modo completo e unitario in tutti comuni, in cui vive la comunità autoctona italiana.

Il decreto dev'essere esaminato e approvato come testo uguale in tutti e quattro i Consigli comunali.

4. VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE FINANZIARIE E DI ALTRA NATURA

Si prevede che l'approvazione del decreto non avrà conseguenze finanziarie rilevanti sul bilancio comunale. L'attività del Comune città di Capodistria è già bilingue, non si prevede pertanto spese particolari a causa dell'entrata in vigore del decreto.

Visto quanto specificato proponiamo al Consiglio comunale di esaminare e approvare la proposta di decreto nel testo proposto con procedimento abbreviato.

Prot. n.: 095-2/2022
Capodistria, 9. 12. 2025

Redatto da:
Amministrazioni comunali dei comuni di Pirano, Isola, Capodistria e Ancarano
Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana

